



**ORDINANZA MUNICIPALE**

**concernente la regolamentazione del traffico veicolare su  
via Stazione e via Luigi Favre**

**Il Municipio di Balerna**

richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (del 19 dicembre 1958) e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (del 5 settembre 1979);
- la Legge organica comunale (LOC), artt. 107 lett. d) e 192, che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- il Regolamento comunale del 2 luglio 2010, art. 52 pto. 2)

**dispone**

**Art. 1  
Norma generale**

Il transito veicolare su via Stazione e via Luigi Favre, a partire dal Centro anziani in via Stazione e sino al sottopasso FFS in via Luigi Favre, e conseguentemente in via Prada e via al Chioso, viene limitato secondo la seguente segnaletica:

segnale 2.01 "divieto generale di circolazione nelle due direzioni"

tavola complementare: "Eccezioni: con permesso municipale, servizio a domicilio, velocipedi e bus"

**Art. 2  
Eccezioni  
con permesso  
municipale**

<sup>1</sup> Eccezioni con permesso municipale in deroga alla segnaletica che disciplina il transito veicolare su via Stazione e via Luigi Favre possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato.

<sup>2</sup> Il Municipio può rilasciare l'autorizzazione di transito a chi ne farà richiesta per giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi in particolare le necessità di spostamento interno tra i quartieri del Comune di Balerna.

<sup>3</sup> Senza autorizzazione municipale sono ammessi alla libera circolazione, solo per ragioni di servizio, i seguenti veicoli:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario;
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione e delle aziende comunali.

**Art. 3**  
**Effetti della deroga**

<sup>1</sup> L'autorizzazione permette al beneficiario, in deroga alla segnaletica, di transitare su via Stazione e via Luigi Favre.

<sup>2</sup> In generale le autorizzazioni sono valide fino a quando sussistono i presupposti per il loro rilascio o non vengano revocate; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

<sup>3</sup> Il Municipio in casi particolari e tenuto conto di altri interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

**Art. 4**  
**Autorizzazione**

<sup>1</sup> I veicoli ammessi alla circolazione su via Stazione e via Luigi Favre sulla base delle deroghe di cui all'art. 2, dovranno essere muniti di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione (contrassegno o autorizzazione scritta) deve essere esposta in modo ben visibile sul veicolo in modo di facilitare i controlli di polizia; per autovetture e simili il contrassegno deve essere posizionato sul parabrezza anteriore).

<sup>3</sup> L'autorizzazione non è trasferibile ed è limitata per l'utilizzo di un solo veicolo.

**Art. 5**  
**Procedura**

<sup>1</sup> Il Municipio, tramite la Cancelleria, rilascia le autorizzazioni di transito agli aventi diritto che ne fanno richiesta.

<sup>2</sup> Il rilascio dell'autorizzazione avviene direttamente presso gli sportelli di Cancelleria ed il suo ottenimento è subordinato alle seguenti condizioni:

- presentazione di un documento personale valido (carta d'identità o passaporto);
- presentazione del documento del veicolo interessato (licenza di circolazione).

<sup>3</sup> Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

<sup>4</sup> L'utilizzo dell'autorizzazione decade con il venir meno delle condizioni che hanno portato al suo rilascio. Le autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria.

**Art. 6**  
**Rimedi di diritto**

<sup>1</sup> La Cancelleria è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni.

<sup>2</sup> Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

<sup>3</sup> Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

**Art. 7**  
**Revoca**

<sup>1</sup> L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

<sup>2</sup> Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

**Art. 8**  
**Norme di circolazione / polizia**

<sup>1</sup> La circolazione su via Stazione e via Luigi Favre è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

<sup>2</sup> Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

**Art. 9**  
**Sanzioni**

Alle infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 8 in materia di circolazione stradale, si applica la procedura di contravvenzione in conformità con gli artt. 145 e seguenti della LOC.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC, e annulla e sostituisce quella del 20 ottobre 2012.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:  
Roberto Mazzola

Ordinanza adottata con risoluzione municipale No. 1192 del 10 settembre 2013.

Pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 16 settembre 2013 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.